

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 24 OTT. 2003

ADDI 24 OTT. 2003 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212
ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	IANNARILLI	Antonello	Assessore
SIMBONI	Giorgio	Vice Presidente	PRESTAGIOVANNI	Bruno	"
AUGELLO	Andrea	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
CARAMELLETTI	Luigi	"	SAPONARO	Francesco	"
DIONISI	Armando	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
FORMISANO	Anna Teresa	"	VERZASCHI	Marco	"
GARGANO	Gialic	"			


ASSISTE IL SEGRETARIO Tommaso NARDINI
.....OMISSIS

ASSENTI: FORMISANO-GARGANO-IANNARILLI-

DELIBERAZIONE N. -1064-

OGGETTO:

Autorizzazione alla sottoscrizione del contratto in locazione temporanea dell'immobile di proprietà regionale ex Enale Hotel di
Castellusano - Roma, tra la Regione Lazio e la soc. Film Production consultants srl



Oggetto : Autorizzazione alla sottoscrizione del contratto in locazione temporanea dell'immobile, di proprietà regionale, ex Enalc Hotel di Castelfusano - Roma, tra la Regione Lazio e la Società Film Production Consultants S.r.l.. Senza impegno di spesa.

LA GIUNTA REGIONALE



SU PROPOSTA dell'Assessore al Personale, Demanio, Patrimonio ed Informatica;

PRESO ATTO CHE La Regione Lazio è proprietaria dell'immobile ex Enalc Hotel di Castelfusano - Roma;

TENUTO CONTO che detto immobile è oggetto di un appalto di ristrutturazione e consolidamento;

PRESO ATTO CHE sono in corso trattative con l'A.T.I., aggiudicataria dell'appalto, nel tentativo di risolvere bonariamente il contratto d'appalto;

CONSIDERATO CHE è stata avanzata formale richiesta, dalla FILM PRODUCTION CONSULTANTS S.r.l., di prendere in locazione temporanea tale immobile, per lo svolgimento di riprese cinematografiche;

TENUTO CONTO che in considerazione del fatto che non è stata ancora risolta la problematica dell'appalto in essere è stata fatta richiesta di liberatoria sia alla Commissione di Collaudo che all'Impresa De Simone Benito, mandataria del raggruppamento d'impresa;

VISTO il verbale di riunione sottoscritto dall'Impresa De Simone Benito, mandataria dell'A.T.I., e dal Presidente della Commissione di Collaudo Ing. Aldo Riggio con il quale viene concessa la liberatoria per tale locazione;

VISTO lo schema di contratto in locazione transitoria, che le parti dovranno sottoscrivere per la formalizzazione di tale atto, dal quale si desume che la sopra menzionata Società F.D.C. S.r.l. riconoscerà alla Regione Lazio un canone di € 120.000,00 per il periodo necessario alle riprese del film, tale importo sarà versato sul c/c postale N° 24307001 intestato a REGIONE LAZIO Proventi dei Beni Demaniali e Patrimoniali Via R.R. Garibaldi N° 7 oppure sul conto corrente bancario N° 1/75 ABI 3002 CAB 3300 intestato a REGIONE LAZIO ;

RITENUTO OPPORTUNO che detta somma sia utilizzata per le finalità di cui alla legge regionale n° 13 del 13/06/2001;

RIEUTUTO OPPORTUNO aderire alla richiesta di locazione temporanea, formulata dalla società **FILM PRODUCTION CONSULTANTS S.r.l.**, per l'ex Enalc Hotel di Castelfusano - Roma di proprietà regionale;

DELIBERA

Di approvare quanto dichiarato in premessa che è parte integrante del presente atto;

Di autorizzare il Direttore del Dipartimento Istituzionale a dar corso a tutti gli atti di gestione conseguenti il contratto di locazione temporanea per l'immobile ex Enalc Hotel di Castelfusano - Roma con la società **FILM PRODUCTION CONSULTANTS S.r.l.**;


Di approvare lo schema di contratto in locazione, allegato alla presente delibera, e dare mandato al Direttore Regionale proponente alla sottoscrizione dello stesso;

Di dar mandato al Direttore del Dipartimento Istituzionale di dar corso agli atti di gestione conseguenti all'utilizzo delle somme ricavate per le finalità di cui alla legge regionale n° 13 del 13/06/2001;

Di prendere atto che l'importo che la Società **FILM PRODUCTION CONSULTANTS S.r.l.** riconoscerà alla Regione Lazio, per la locazione temporanea dell'immobile ex Enalc Hotel di Castelfusano - Roma, sarà versato sul c/c postale N° 24307001 intestato a **REGIONE LAZIO Proventi dei Beni Demaniali e Patrimoniali Via R.R. Garibaldi N° 7** oppure sul conto corrente bancario N° 1/75 ABI 3002 CAB 3300 intestato a **REGIONE LAZIO** ;

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE
IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini

2 5 017 2003



DEL 24 OTT. 2003

CONTRATTO DI LOCAZIONE TRANSITORIA

L'anno duemilatre il giorno _____ del mese _____ in _____, con la presente scrittura privata da valere e tenere alla pari di pubblico atto per ogni effetto di ragione e di legge per se e per i propri aventi causa

TRA

- La REGIONE LAZIO, quale proprietario/gestore/procuratore speciale, in persona del proprio rappresentante Dr. nato/a a il e residente in , codice fiscale, che nel prosieguo del presente atto sarà denominato LOCATORE.

E

- La LIFE AQUATIC Ltd, rappresentata in Italia per le riprese del film "THE LIFE AQUATIC", - ai sensi dell' art. 17 del D.P.R. 633/72 e successive modifiche in forza di specifico mandato - dal rappresentante fiscale Film Production Consultants srl con sede in Roma Via Cola di Rienzo n. 28 Codice Fiscale e Partita IVA 07606761000 in persona dell' amministratore Unico della Film Production Consultants S.r.l., Sig. Stefani Luciano, nato a Roma il 06.04.1951 e domiciliato in Roma, Via Cicerone n. 49 - Codice Fiscale: STF LCN 51D06 H501Z o di suo delegato, che nel prosieguo del presente atto sarà denominato CONDUTTORE.

CONVENGONO E STIPULANO

1. Il sottoscritto LOCATORE in qualità di Proprietario del complesso immobiliare EX ENALC HOTEL di Ostia (d'ora in avanti definito per brevità anche "Proprietà") concede al CONDUTTORE in locazione temporanea tale complesso affinché se ne serva per l'uso e per la durata di seguito concordati: dalla data di stipula del presente atto fino al 31 dicembre 2003. Il LOCATORE concede irrevocabilmente al CONDUTTORE (il "CONDUTTORE") e a qualsiasi eventuale rappresentante, agente autorizzato e/o avente causa del CONDUTTORE ("Avente Causa"), il diritto di utilizzare e fotografare in qualsiasi modo (includendo, e senza limitazione, le riprese cinematografiche, i servizi fotografici o le riprese video-fotografiche) l'intera Proprietà ed il suo contenuto, il diritto di attribuire qualsiasi nome alla Proprietà o a qualsiasi parte della stessa, e il diritto di ambientare qualsiasi evento cinematografico in detta Proprietà, unitamente al diritto d'accesso alla suddetta Proprietà ed il diritto di uscirne con il personale del CONDUTTORE e con i materiali necessari ad allestire elementi scenografici e strutture temporanei (così come richiesto dal CONDUTTORE), e il diritto di fotografare le suddette aree, set e strutture e/o registrare il sonoro per dette scene come da esigenze del CONDUTTORE. Le parti stabiliscono che il CONDUTTORE provvederà alla realizzazione di alcune modifiche provvisorie da apportare alla Proprietà così come richiesto dal CONDUTTORE e più dettagliatamente descritte nell'Allegato "B" qui allegato e qui d'ora in avanti denominate "modifiche scenografiche". Le modifiche scenografiche verranno eseguite sotto la responsabilità del CONDUTTORE non oltre il 31 dicembre 2003 e saranno diligentemente realizzate, in osservanza di tutti i requisiti di legge, dai propri dipendenti e/o



Per copia conforme all'originale

il funzionario
Arch. Teodoro Narcisi

da imprese appaltatrici di scelta del CONDUTTORE ed a carico del CONDUTTORE, e il LOCATORE consentirà a tali imprese di avere accesso alla Proprietà (accesso che sarà soggetto alle opportune regole e limitazioni stabilite dal CONDUTTORE) unicamente al fine di approntare tali Modifiche Scenografiche. Il CONDUTTORE indennizzerà e solleverà il LOCATORE per e da qualsiasi danno per infortunio o morte di persone e per danni o distruzione della Proprietà che avvengono nell'espletamento delle operazioni necessarie alla realizzazione delle modifiche Scenografiche, fatta eccezione per i danni per infortunio causati dal CONDUTTORE o dai suoi impiegati, agenti o imprese. Il CONDUTTORE avrà obbligo alla scadenza della Locazione di rimuovere e di ripristinare le condizioni originali della proprietà; Sarà compito del CONDUTTORE rimuovere ogni eventuale struttura temporanea e riportare la Proprietà allo stato precedente alle modifiche concordate. Il CONDUTTORE si impegna altresì a risistemare i pavimenti - nelle zone in cui siano stati eventualmente modificati - in modo tale da riportarli allo stato esistente al momento della consegna della Proprietà del CONDUTTORE da parte del LOCATORE fatta eccezione per la ragionevole usura e a ripristinare le porte eventualmente rimosse e gli impianti elettrici ed idraulici rimossi per esigenze di riprese. Il cantiere non risponde alle norme di sicurezza ed è a carico del CONDUTTORE un piano di sicurezza per gli interventi che eseguirà, ivi compresa la costruzione delle opere provvisorie per garantire la sicurezza del loro personale, sollevando da ogni responsabilità civile e penale il LOCATORE, l'Amministrazione, l'Impresa e qualsiasi altra figura professionale legata all'appalto. In tal senso il LOCATORE e l'Amministrazione non si assumono nessuna responsabilità per danni, lesioni o morte derivanti dall'accesso alle aree del cantiere e comunque di proprietà della Regione Lazio, a persone e/o attrezzature a qualunque titolo impiegate nella lavorazione ante e post riprese.

2. Il LOCATORE garantisce di essere proprietario (o di poterlo validamente rappresentare nel presente atto della Proprietà, e che il LOCATORE è pienamente autorizzato a firmare il presente contratto di locazione temporanea e ha il diritto di concedere al CONDUTTORE la locazione temporanea e l'utilizzo di tale Proprietà così come di concedere gli altri diritti qui previsti.
3. Il CONDUTTORE sarà immesso nel possesso della Proprietà a partire dal giorno della stipula del presente atto, per l'inizio dei lavori inerenti gli Adattamenti Scenografici e potrà usufruirne fino al termine di tutte le riprese e registrazioni sonore del FILM, previsto per il 31 dicembre 2003, per la cui realizzazione il CONDUTTORE necessita l'uso di detta Proprietà, periodo che si stima essere della durata di 2 (due) mesi.
4. Il CONDUTTORE si impegna a pagare:
 - a. Canone di Locazione: Per la durata della Locazione, la somma forfettaria di Euro 120.000,00 (Euro Centoventimila/00) (il "Canone di Locazione"); tale Canone di Locazione che sarà pagabile in tre rate: (I) la prima rata di Euro 40.000,00 (Euro quarantamila/00) pagabile alla firma del presente contratto; (II) la seconda rata di Euro 40.000,00 (Euro quarantamila/00) pagabile entro il 14 novembre, 2003; (III) la terza rata Euro 40.000,00 (Euro quarantamila/00) pagabile entro il 4 dicembre 2003 ; tale Canone di Locazione sarà pagato previa emissione delle relative ricevute/fatture



Per copia conforme all'originale

intestate a LIFE AQUATIC Ltd. rappresentata in Italia, nella qualità di Rappresentante Fiscale, secondo quanto previsto dall'articolo 17 D.P.R. 633/72 e successive modifiche, dalla Film Production Consultants S.r.l.

- b. Utenze: Il CONDUTTORE dovrà farsi carico di tutti i costi delle utenze (cioè dell' energia elettrica e dell' acqua) per la durata della Locazione, incluse tutte le eventuali spese telefoniche sostenute dal CONDUTTORE.
- c. Il CONDUTTORE si impegna al pagamento del servizio di guardiana e vigilanza che sarà fornito dalla società ITALPOL, per tutto il periodo di effettiva occupazione della Proprietà e comunque fino al momento della redazione del verbale di riconsegna. La società ITALPOL dovrà pertanto fatturare direttamente i servizi effettuati al CONDUTTORE.
- d. Il CONDUTTORE si impegna a corrispondere a prima richiesta una polizza fidejussoria assicurativa o bancaria per un importo di Euro 500.000,00 (Euro cinquecentomila/00) che abbia la durata di 180 giorni a cauzione dell'intera locazione ed eventuali danni causati durante il periodo contrattuale.

4.1 Il CONDUTTORE potrà in ogni tempo decidere di non utilizzare la Proprietà, nel qual caso nessuna delle parti avrà alcun obbligo in relazione a quella parte non utilizzata, se non quelle relative alla sicurezza ed alla guardiana di cui ai punti precedenti.

4.2 Le modifiche scenografiche effettuate dal CONDUTTORE dovranno essere effettuate in modo che non sia riconoscibile il complesso ex ENALC di Ostia in quanto tale, pertanto il LOCATORE si riserva il diritto di visionare le scene ed il montaggio effettuato, al fine di rilasciare il benestare alla divulgazione delle immagini, oltre all'accesso all'area per la verifica, durante le fasi di montaggio scenografico ed altro nel corso delle riprese, per la corretta applicazione delle norme contrattuali e per verificare che non si arrechino danni alle infrastrutture, a tal fine si procederà, dopo la sottoscrizione del presente atto, alla sottoscrizione tra le parti di un verbale di constatazione dei luoghi e dei manufatti.

5. Nell' eventualità che il CONDUTTORE desideri effettuare dei rifacimenti del Film, o necessiti di girare altre scene, il CONDUTTORE potrà accedere, nei successivi 18 mesi dalla scadenza, nuovamente ed usare la Proprietà per il periodo di tempo ragionevolmente necessario a tale scopo, in tale caso si applicherà il canone di locazione di Euro 1.500,00 (Euro millecinquecento/00) al giorno.

6. Il CONDUTTORE dovrà restituire la Proprietà nelle medesime condizioni in cui l'ha ricevuta. Il CONDUTTORE ha inoltre il diritto dovere di rimuovere ed asportare dalla Proprietà gli elementi Scenografici, le strutture, i materiali tecnici appartenenti e di proprietà del CONDUTTORE.

7. Il LOCATORE prima di potersi avvalere di qualsiasi diritto allo stesso riconosciuto dal presente contratto ha l'obbligo, qualora si verifichi un qualsiasi inadempimento grave (sempre che tale inadempimento possa essere rimediato) di inviare messa in

Per copia conforme all'originale

il funzionario
Arch. Telemaco Narcisi

mora scritta al CONDUTTORE; quest'ultimo avrà tre giorni di tempo (riducibili a 24 ore nel caso le circostanze lo richiedano) per rimediare a tale inadempimento; rimanendo peraltro inteso che non si potrà mai interpretare la condotta del LOCATORE come una rinuncia ad eventuali richieste di danni che dovessero derivargli sia prima, che durante che dopo il suddetto periodo di messa in mora.

8. Il cantiere non risponde alle norme di sicurezza ed è a carico del CONDUTTORE un piano di sicurezza per gli interventi che eseguirà, ivi compresa la costruzione delle opere provvisorie per garantire la sicurezza del loro personale, sollevando da ogni responsabilità civile e penale il LOCATORE, l'Amministrazione, l'Impresa e qualsiasi altra figura professionale legata all'appalto. In tal senso il LOCATORE e l'Amministrazione non si assumono nessuna responsabilità per danni, lesioni o morte derivanti dall'accesso alle aree del cantiere e comunque di proprietà della Regione Lazio, a persone e/o attrezzature a qualunque titolo impiegate nella lavorazione ante e post riprese.
9. Tutti i diritti inerenti le riprese cinematografiche e sonore di qualsiasi tipo oggetto del presente contratto sono di esclusiva titolarità in perpetuo del CONDUTTORE e dei suoi aventi causa, né il LOCATORE, né altri conduttori né terzi che passano ora o in seguito vantare interessi sulla Proprietà oggetto del presente accordo avranno diritto ad azioni legali al riguardo, incluso, ma non limitatamente a, il diritto di ottenere un'ingiunzione per impedire l'utilizzazione da parte del CONDUTTORE e/o dei suoi aventi causa o da parte di chiunque altro delle riprese cinematografiche e delle registrazioni del suono. Il LOCATORE cede irrevocabilmente al CONDUTTORE e ai suoi aventi causa il diritto, in perpetuo, in tutto il mondo, di duplicazione e ricreare tutta o parte della Proprietà e di utilizzare la stessa con qualsiasi mezzo o modo di comunicazione noto o che divenga noto in futuro, incluso e senza alcuna limitazione, per pellicole cinematografiche, parchi divertimenti, visite di studi cinematografici, e/o per qualsiasi commercializzazione connessa con quanto sopra elencato e con qualsiasi pubblicità, promozione o lancio degli stessi. Il LOCATORE espressamente riconosce e prende atto che per l'intera produzione, il FILM e ogni singola parte e sequenza di esso, il CONDUTTORE e i suoi aventi causa saranno titolari in via originaria ed esclusiva ed in perpetuo del copyright nonché del diritto universale di utilizzazione e sfruttamento, senza alcuna limitazione di tempo, spazio e passaggi, e i relativi diritti derivati cinematografici e non, televisivi, in ogni forma e modo incluso Pay TV (inclusi senza limitazione: terrestre, cavo, satellite di ogni natura e tipo), audiovisivi (Home video, home entertainment, etc ...), multimediali interattivi e on line attraverso ogni canale di distribuzione ora esistente o che verrà inventato in futuro, incluso, ma non limitato, a tutti i diritti di sfruttamento dei cosiddetti diritti derivati e di merchandising, così come lo sfruttamento in ogni altro luogo, forma, mezzo, supporto e maniera ora tecnicamente disponibile o che sarà sviluppata in futuro, in ogni lingua, formato (anche ridotto), con ogni più ampio diritto di adattamento e riproduzione, inclusi i diritti di remake, sequel, prequel e spin-off nell'intero suo universo e in perpetuo, senza alcuna restrizione. Perciò, il LOCATORE garantisce pieno titolo o comunque cede al CONDUTTORE e ai suoi aventi causa ogni diritto per ogni tipo di sfruttamento, ed utilizzazione delle Proprietà per il Film, con ogni

Per copia conforme all'originale

Il funzionario

Arch. Telemaco Narcisi

mezzo, tecnica, forma, supporto e comunque per tutti gli usi indicati per via meramente esemplificativa (senza alcuna limitazione in termini di passaggi, territori o ogni altra natura) garantendo al CONDUTTORE e ai suoi aventi causa l'incontrastato godimento di detti diritti e manlevando il CONDUTTORE da ogni eventuale opposizione di terzi a tale incontrastato godimento.

10. Il CONDUTTORE si impegna a inserire nei titoli di coda del film un ringraziamento alla REGIONE LAZIO.
11. Il LOCATORE rinuncia, per se stesso e per conto della propria compagnia assicurativa, a tutti i diritti di surrogazione, ai sensi dell' Art.1916 C.C.
12. Il CONDUTTORE né i suoi aventi causa sono obbligati ad utilizzare in un film o in altro prodotto simile le riprese cinematografiche, le registrazioni sonore o qualsiasi altro materiale fotografico in cui sia raffigurata o ci siano riferimenti alla Proprietà.
13. Qualora dovessero insorgere controversie tra le parti circa l'interpretazione di questo contratto, avrà giurisdizione esclusiva il Tribunale di Roma competente, ai sensi degli artt. 447 bis e 9 del codice di Procedura Civile.
14. Le spese di registrazione relative al presente contratto saranno a carico del CONDUTTORE.
15. Per tutto quanto non previsto nella presente scrittura trovano applicazione le norme del Codice Civile e delle altre Leggi dello Stato Italiano in materia di contratti di locazione.
16. Questo Contratto contiene tutti gli accordi intervenuti tra le parti e supera qualsiasi precedente accordo verbale e non potrà essere modificato se non per iscritto con la firma di entrambe le parti. Al presente contratto sono allegati:

sotto la lettera "A" la descrizione della Proprietà;

sotto la lettera "B" la descrizione degli Adattamenti Scenografici.

CONDUTTORE

LOCATORE



Le parti dichiarano di approvare specificatamente ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 C.C. le seguenti clausole:

Art.1) Oggetto della Locazione Temporanea;

Art.3) Durata della Locazione;

Art.4) Determinazione del Canone, Pagamento delle Migliorie, uso della Proprietà ed eventuale non uso;

Per copia conforme all'originale

il funzionario

Arch. Teodoro Narcisi

- Art.5) Possibilità di accesso dopo la scadenza della locazione;
- Art.6) Riconsegna della Proprietà;
- Art.7) Messa in mora;
- Art.8) Copertura assicurativa, limitazione responsabilità del CONDUTTORE;
- Art.9) Diritti sulle riprese - Titolarità originaria in capo al CONDUTTORE - Rinuncia a bloccare il Film;
- Art.10) Rinuncia alla surrogazione di cui all' Art. 1916 C.C.;
- Art.11) Diritto di usare o meno le riprese;
- Art.12) Competenza esclusiva Tribunale di Arezzo;
- Art.15) Validità delle modifiche solo se approvate per iscritto.

CONDUTTORE

LOCATORE



Per copia conforme all'originale
il funzionario
Arch. Telemaco Narcisi

**ELENCO DEI LAVORI DA REALIZZARE ALL'HOTEL ENALC DI OSTIA
- SET HOTEL CITROEN -**

- Costruzione di un praticabile sotto la pergola
- Realizzazione della facciata dell'Hotel con la scritta in alto
- Realizzazione della porta bussola girevole nella zona piscina
- Posizionamento di una scritta sul gazebo esistente
- Creazione di una zona cespugliosa dietro la quale i personaggi dovranno sparire
- Montaggio di una porta per l'accesso al corridoio delle cucine
- Costruzione di 2 architravi per nascondere le luci nel corridoio della cucina (h 30/35)
- Introduzione di vegetazione all'esterno della cucina per il raccordo con il gazebo
- Apertura di un vano finestra nel muro della cucina. Il muro dovrà apparire sbrecciato?
- Dell'acqua dovrà cadere dai tubi
- Il pavimento in linoleum della cucina dovrà apparire usato e danneggiato?
- Introduzione del mancorrente sulle scale
- Ai muri sarà applicata una carta da parati scura
- Inserimento di un cartello con la scritta in francese "PISCINA". Deve essere visibile dal vetro delle scale
- Realizzazione di una pedana con parquette per la sala da ballo
- Chiusura delle tre porte laterali (dove?)
- Creazione di un finto muro con apertura (dove?)
- Arredare i finestroni con delle tende
- La lobby dovrà avere dell'acqua sul pavimento e all'esterno
- Creare una porta girevole di raccordo
- Creazione di pareti in marmo (3,00 mt a destra e 3,00 mt a sinistra) per i colpi sparati
- Introduzione di un mancorrente di balsa (variare la tipologia)
- Creazione di isole-bar tipo Hawaii con fiume secco che le divide
- Arredamento per la terrazza
- Effetti di fumo e pioggia
- Introduzione di palme da aggiungere a quelle esistenti
- Esplosione con vetri che si rompono
- Demolizione di un tramezzo di 4 metri situato al piano rialzato lobby dell'edificio. In futuro, il progetto dell'hotel prevede comunque l'abbattimento dello stesso tramezzo che si intende ora eliminare. In allegato copie dei disegni originali per individuare la parte interessata alla demolizione.



Per copia conforme all'originale
il funzionario

Arch. Telemaco Narcisi

VERBALE DI RIUNIONE DEL 29 SETTEMBRE 2003

Il giorno 29/09/2003 alle ore 15,30, presso l'ufficio del Dirigente dell'Area Demanio e Patrimonio Arch. Paolo Agostini sono presenti:

Arch. Paolo Agostini Dirigente Area Demanio e Patrimonio

Arch. Telemaco Narcisi funzionario regionale

Ing. Aldo Riggio Presidente della Commissione di Collaudo dell'appalto di Castelfusano;

Sig. Benito De Simone capogruppo dell'A.T.I. per l'appalto di Castelfusano

Sono state affrontate e discusse, collegialmente, alcune tematiche inerenti la richiesta di utilizzo del complesso ex ENALC di Castelfusano da parte della Società cinematografica Film Production Consultants S.r.l.

L'Arch. Agostini espone al Presidente della Commissione di collaudo e al Sig. De Simone la volontà, da parte dell'Amministrazione, di voler concedere in locazione temporanea il complesso ex Enalc di Castelfusano alla sopra menzionata Società, per cui richiede il parere alle parti convenute, facendo presente che il commissario ad acta non è stato convocato in quanto l'argomento esula dall'incarico affidatogli.

L'Ing. Riggio, preliminarmente, fa presente che trattasi di un cantiere in sospensione e con lavorazioni non concluse, per cui è da ritenersi un cantiere che non rispetta le norme di sicurezza e che allo stato attuale sono in corso, da parte del Commissario ad acta e della Commissione di collaudo, operazioni metriche e valutative le quali, in caso di autorizzazione alla Società cinematografica, dovranno essere sospese per le aree interessate dalle riprese cinematografiche.

Il Sig. Benito De Simone non ha nulla ad eccepire salvo che sul contratto di locazione, che verrà sottoscritto dalle parti, vengano inserite le clausole per cui la Società cinematografica di cui sopra si assuma tutte le responsabilità civili e penali che potessero derivare dall'occupazione del cantiere, inoltre fa presente che tale situazione non pregiudichi lo svolgimento delle operazioni di appalto e dei diritti e doveri derivanti dallo stesso. Precisa inoltre che sin dalla data in cui i lavori sono stati sospesi, l'ingresso al cantiere è stato interdetto alle ditte, se non previa autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione regionale, o soltanto per espletare le attività di contabilizzazione e/o di collaudo. Quindi da quella data il possesso del cantiere è di fatto dell'Ente Regionale.

Eventuali danni, alterazione dei lavori e/o distruzione di materiale, beni e/o opere finite (murature, pitture, impianti ecc.) saranno ad esclusiva responsabilità dell'Ente appaltante.

Sia l'Ing. Riggio che il Sig. De Simone si riservano di controllare, che durante il periodo di locazione del complesso, per l'effettuazione delle riprese, non derivino danni al complesso stesso, alle lavorazioni già effettuate ed al materiale giacente in cantiere.

L'Arch. Agostini infine da disposizioni affinché le richieste suddette vengano inserite nel contratto di locazione con l'aggiunta della redazione del piano di sicurezza, da parte della Società cinematografica, e dell'assunzione da parte, di questa, della guardiania h/ventiquattro per il periodo interessato dalla locazione.

Letto confermato e sottoscritto

Arch. Paolo Agostini.....

Arch. Telemaco Narcisi.....

Ing. Aldo Riggio.....

Sig. Benito De Simone.....

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IL FUNZIONARIO
Arch. Telemaco Narcisi